

Massime per Atto Ricercato: Determinazione n. 2 del 02/09/2014 - rif.

Determinazione n. 2 del 02/09/2014 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 38, 40 - Codici 38.1.1, 40.1, 40.2, 40.3
Applicazione dell'art. 38, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159- Le disposizioni dettate dal d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159, cd. Codice antimafia, comportano l'esigenza di effettuare un coordinamento delle stesse con quanto disposto dall'art. 38, comma 1, lett. b) del d. lgs. 163/2006 e dall'art. 78 del d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207. Ai fini del rilascio dell'attestato di qualificazione, la verifica sull'assenza delle cause ostative antimafia ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. b) del d. lgs. 163/2006, richiamato dall'art. 78, del d.p.r. 207/2010, va effettuata anche nei riguardi dei soggetti indicati dall'art. 85, comma 2 bis, del Codice antimafia, come ulteriore garanzia dell'affidabilità morale dell'impresa che volesse ottenere l'attestato di qualificazione. Il divieto di cui all' art. 38, comma 1, lett. b) del d. lgs. 163/2006, in relazione al rilascio dell'attestato di qualificazione, non opera più in base alla mera pendenza del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, bensì in forza di un provvedimento espresso del giudice che dispone espressamente l'operatività del divieto durante il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Nelle more del rilascio della certificazione antimafia, vi è la possibilità di procedere all'emissione dell'attestato di qualificazione, ferma restando la facoltà di revocare detto attestato ai sensi dell'art. 40, comma 9-ter, del d. lgs. 163/2006, nel caso in cui dalla documentazione antimafia emerga, a carico dei soggetti censiti, la sussistenza di cause di decadenza di cui all'art. 67 del Codice antimafia.